

Delib.G.R. 2 marzo 2020, n. 11/2892 ⁽¹⁾.

Approvazione dei criteri per il riconoscimento dei nuovi distretti del cibo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 228/2001 e del D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019 - L.R. 31/2008 art. 7-bis "Distretti del cibo".

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 6 marzo 2020, n. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24 dicembre 2013) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L51 del 22 febbraio 2019);

- l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, "Interventi a sostegno dell'agricoltura", con il quale è stato istituito il SIAN Sistema informativo agricolo nazionale e s.m.i.;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";

- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca", l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali", l'art. 14 "verifica degli aiuti de minimis", l'art. 17 "Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti";

- il decreto legislativo 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" e in particolare l'art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni così come modificato dall'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 del Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;

- il decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e consolidamento dei distretti del Cibo";

- la legge regionale 31/2008 e in particolare l'art. 7-bis "Distretti del cibo";

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" in particolare l'art. 5 sulle aggregazioni e l'art. 12 abrogativo della legge regionale 1/2007 del 2 febbraio 2007;

- la Delib.G.R. n. 10085 del 7 agosto 2009 - Determinazioni in merito ai requisiti per l'accreditamento dei distretti agricoli (l.r. n. 1/2007);

- il d.d.s. n. 436 del 20 gennaio 2017 "D.g.r. 10085 del 7 agosto 2009 "semplificazione e adeguamento delle disposizioni attuative per l'accreditamento dei distretti agricoli, la presentazione e la valutazione dei piani di distretto";

- la Delib.G.R. del 31 luglio 2019 n. 11/2040 "Determinazioni in merito all'accreditamento dei distretti del cibo ai sensi della legge

regionale 31/2008 art. 7-bis", che ha individuato le finalità e i principi generali relativi ai Distretti del cibo;

Preso atto che il comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 228/2001 stabilisce che Regioni e Province autonome provvedano alla individuazione dei Distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali presso il quale è costituito il Registro nazionale dei Distretti del cibo;

Preso atto, inoltre del dettato del decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e consolidamento dei distretti del Cibo", con particolare riferimento all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione del Contratto di Distretto;

Considerato pertanto opportuno definire e approvare nel dettaglio i criteri per il riconoscimento dei nuovi Distretti del cibo in Regione Lombardia, al fine di consentire agli stessi di essere inseriti nel registro nazionale costituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di poter accedere a misure agevolative pubbliche;

Ritenuto pertanto di:

- approvare i criteri per il riconoscimento dei nuovi Distretti del cibo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- demandare a successivo atto del dirigente competente l'approvazione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, che individueranno i requisiti per il riconoscimento dei Distretti del cibo, le modalità di presentazione della domanda, i contenuti della relazione tecnica, nonché le modalità di erogazione del contributo di Regione Lombardia per le spese sostenute dai Distretti del Cibo per l'istanza di riconoscimento;

- stabilire che le spese relative ai costi sostenuti per l'istanza di riconoscimento dei Distretti del cibo di euro 10.000,00 esercizio 2020, euro 10.000,00 esercizio 2021 ed euro 10.000,00 esercizio 2022, trovino copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838 del bilancio 2020/2022;

Evidenziato che il contributo per le spese relative ai costi sostenuti per l'istanza di riconoscimento è concesso:

- nel rispetto del Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli), per quanto riguarda le attività svolte per il sostegno del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE,

- nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli), prevedendo altresì che la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che il distretto beneficiario dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che:

- informi su qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma dei suddetti o di altri regolamenti durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1408 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e del cumulo con altri regimi "de minimis" a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti;

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 dei suddetti Regolamenti;

Preso atto, pertanto, che gli aiuti individuali sono registrati:

- in SIAN per quanto riguarda le agevolazioni assegnate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e,

- nel Registro nazionale aiuti, per quanto riguarda le agevolazioni assegnate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

[Testo della deliberazione]

Recepito le premesse:

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, "Criteri per il riconoscimento dei nuovi Distretti del cibo ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 228/2001 e D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019;
2. di demandare a successivo atto del dirigente competente l'approvazione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, che individueranno i requisiti per il riconoscimento dei Distretti del cibo, le modalità di presentazione della domanda, i contenuti della relazione tecnica, nonché le modalità di erogazione del contributo di Regione Lombardia per le spese sostenute dai Distretti del Cibo per l'istanza di riconoscimento che è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, al Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2019/316, e delle disposizioni nazionali sulla registrazione dei contributi di cui alla legge n. 234/2012 e al D.M. 115/2017;
3. di stabilire che le spese relative ai costi sostenuti per l'istanza di riconoscimento dei Distretti del cibo trovino copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838, euro 10.000,00 esercizio 2020, euro 10.000,00 esercizio 2021 ed euro 10.000,00 esercizio 2022, bilancio 2020/2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web di Direzione all'indirizzo www.agricoltura.regione.lombardia.it;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Allegato A

Criteri per il riconoscimento dei nuovi distretti del cibo ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 228/2001 e D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019

1) FINALITÀ

La Regione Lombardia, con il presente atto, definisce i primi criteri per il riconoscimento dei Distretti del Cibo, come definiti dall'art. 13 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e ai sensi del D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019 al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre

l'impatto ambientale, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità favorendo l'integrazione di filiera.

Il Distretto del cibo, dunque, nelle finalità normative, deve configurarsi come soggetto portatore di interessi diffusi e condivisi, collocandosi all'interno del partenariato regionale o locale facendosi promotore e gestore di progetti e relazioni prevalentemente economiche, ma non solo, tra i suoi aderenti.

2) DISTRETTI DEL CIBO (art. 13 D.Lgs. 228/2001)

In base alla soprarichiamata normativa sono definiti distretti del cibo

A. distretti rurali, quali sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1 della legge n. 317/1991, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

B. distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

C. sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;

D. sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

E. sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

F. sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale.

G. sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

H. biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato o sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che adottano una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

3) SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere il riconoscimento di distretto del cibo, di seguito indicato come "Distretto "le persone giuridiche, in forma di impresa societaria o consortile.

Ferme restando le specifiche previsioni e limitazioni in ordine alla partecipazione degli enti pubblici a forme societarie possono richiedere e far parte del distretto oltre alle imprese, anche Enti pubblici locali.

4) PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO

I Soggetti aderenti alla costituzione del Distretto devono sottoscrivere un accordo di distretto con il quale evidenziano le motivazioni, la rappresentatività del contesto economico e produttivo di riferimento a livello regionale, gli obiettivi le azioni, i risultati attesi. gli obblighi reciproci, come definito dalla normativa nazionale.

La richiesta di riconoscimento di Distretto deve essere presentata alla Regione Lombardia da un Capofila, tale soggetto, pubblico o privato, è la persona giuridica designata da tutti gli aderenti al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.

La domanda di riconoscimento può essere supportata da manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti privati o pubblici (OOPP, mondo della ricerca etc.), in qualità di portatori di interesse all'iniziativa.

La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata da una relazione tecnica che permetterà la valutazione dell'istanza stessa.

5) ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RELAZIONE TECNICA

- finalità e obiettivi della costituzione del Distretto del cibo, in coerenza con le finalità definite dalle normative di riferimento;

- definizione del comparto, dell'ambito territoriale, supportata da analisi e dati di natura economico-sociale, atta a inquadrare la proposta in correlazione alle finalità;

- risultati attesi, ricadute e vantaggi conseguibili a livello di comparto e territorio, in sintesi il valore aggiunto derivabile grazie all'organizzazione distrettuale;

- rappresentatività del Distretto del cibo a livello settoriale o territoriale, documentabile dal numero di imprese aderenti e dalla rilevanza economica del complesso degli aderenti (valore della produzione/valore complessivo sul territorio distrettuale);

- rete delle relazioni in essere a livello della filiera e con altri stakeholder (es. Enti di ricerca, imprese di filiere correlate, associazioni etc.) ed eventuali strumenti di integrazione in essere di risorse e funzioni tra le imprese aderenti;

- evidenze di iniziative e di modalità attivate di pubblicità dell'iniziativa, per la consultazione e il coinvolgimento dei potenziali soggetti interessati;

- livello organizzativo e operativo idoneo, in funzione di competenze, ruoli e principali campi di attività individuate in capo al Distretto (programmazione, coordinamento, integrazione, collettore di risorse etc.).

6) SOGGETTI COMPETENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO

La domanda di riconoscimento, accompagnata dalla relazione tecnica riportante i contenuti sopra descritti, sarà oggetto di valutazione

coordinata dalla Direzione Generale Agricoltura E Sistemi Verdi in collaborazione con le strutture territoriali di AFCP.

7) DISPOSIZIONI FINALI

I soggetti riconosciuti come distretti per poter beneficiare degli interventi per la creazione ed il consolidamento dei Distretti del cibo dovranno attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 228/2001 art. 13 comma 4 e del D.M. 22 luglio 2019 n. 7775 in particolare in merito all'attivazione dei contratti di distretto.

Le disposizioni attuative relative al procedimento di riconoscimento dei Distretti del cibo, che stabiliscono le modalità di presentazione della domanda, di redazione della relazione tecnica, di valutazione e riconoscimento saranno definite in apposito successivo atto della Direzione Generale Agricoltura e Sistemi Verdi.

Sono demandate a successivo atto del dirigente competente le specifiche di concessione dei contributi afferenti alle disposizioni di cui al reg. (UE)n. 1407/2013, al reg. (UE) n 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 2019/316 e delle disposizioni nazionali sulla registrazione dei contributi di cui alla legge n. 234/2012 e al D.M. 115/2017.